



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Monza - 2^a Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa **N. 4946/2017 R.G.**

promossa da

Giovanni SANGALLI (C.F.: SNGGNN45H11B434D) ed **Eugenia PAROLINI** (C.F.: PRLGNE48S57L755V),

con il proc. dom. Avv.to Rosaria CAVALLARO, Via Mazzini, n. 16, Bergamo

- parti attrici in opposizione -

contro

FRATELLI RIVA S.A.S. DI RIVA MAURO & C. (C.F./P. IVA: 03292990169),

con il proc. dom. Avv.to Stefano COMI, Via Rivierasca, n. 57, Calusco d'Adda

- parte convenuta opposta -

OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo (appalto).

All'udienza del 19.1.2021 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati a PCT, nonché depositati a detta udienza anche in cartaceo ed allegati al verbale di udienza, fogli di p.c. da intendersi qui integralmente trascritti.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 3.4.2017, notificato in pari data, il sig. Giovanni SANGALLI e la sig.ra Eugenia PAROLINI hanno proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 1073/2017 (n. 1550/2017 R.G.), emesso dal Tribunale di Monza in data 7-8.2.2017 a favore di FRATELLI RIVA S.A.S. DI RIVA MAURO & C. (nel prosieguo, per brevità F.Ili Riva Sas), per la somma pari ad € 121.472,36, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di pagamento delle fatture nn. 20/2015, 28/2015, 40/2015, 50/2015, 63/2015 e 79/2015, emesse da F.Ili Riva Sas per opere/lavori eseguiti in relazione a rapporto di appalto (contratto del 26.7.2013) intercorso con i signori SANGALLI-PAROLINI avente ad oggetto la ristrutturazione di immobile sito in Calusco d'Adda, Via Santa Croce.



Opponendo il d.i., i signori SANGALLI-PAROLINI – in via di sintesi e schematizzando – hanno fatto valere:

- l'omessa consegna da parte di F.Ili Riva Sas di tutta la documentazione necessaria per poter procedere al collaudo dell'opera oggetto di appalto, collaudo ancora non eseguito alla data di introduzione del giudizio di opposizione;
- il difetto di rilascio della polizza postuma decennale;
- l'impossibilità per la controparte di esigere il pagamento per le varianti, stante la presenza nel contratto di appalto, sul punto specifico, di clausola compromissoria in arbitrato rituale;
- la mancata esecuzione di opere/lavori di cui al rapporto di appalto e l'esistenza di vizi/difetti, con conseguente domanda di riduzione del corrispettivo previsto nel contratto 26.7.2013;
- il diritto ad esigere il "danno da ritardo", essendo stata l'opera consegnata, oltre che solo parzialmente, trascorsi otto mesi rispetto alla scadenza prevista nel contratto.

Costituitasi in giudizio, la società F.Ili Riva Sas ha contestato la fondatezza, in fatto ed in diritto, dell'opposizione proposta dalle controparti, concludendo – previa attribuzione della esecutività ex art. 648 c.p.c. – per la conferma del provvedimento monitorio impugnato, nonché, in via riconvenzionale, per la condanna dei signori SANGALLI-PAROLINI al pagamento della ulteriore somma pari ad € 62.411,18 (oltre interessi) di cui alla fattura n. 7/2016, relativa alle opere straordinarie; il tutto con vittoria di spese di lite anche per la fase di opposizione.

Assegnata la causa ad un primo Giudice (dott.ssa Maria Francesca CHIURI); accordato un rinvio alle difese e disposta la comparizione personale delle parti (cfr. verbale dell'udienza del 21.9.2017); avanzata dal Giudice proposta conciliativa, con rinvio per verificare l'esito delle trattative (cfr. verbale dell'udienza del 29.11.2017); fatto presente alla difesa della società convenuta opposta che la richiesta di attribuzione d'esecutività ex art. 648 c.p.c. sarebbe stata esaminata in occasione dell'udienza del 20.12.2017 (cfr. provvedimento del 18.12.2017); concessa l'esecutività ex art. 648 c.p.c. ed assegnati i termini per depositare le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. (cfr. verbale dell'udienza del 20.12.2017); rigettate le istanze di istruttoria orale avanzate da entrambe le parti e disposta CTU, con conferimento dell'incarico al geom. Daniele VENTURI (cfr. ordinanza riservata del 17.6.2018); assegnato l'incarico al CTU nominato (cfr. verbale dell'udienza del 25.10.2018); concessa al CTU una proroga del termine per il deposito dell'elaborato funzionale a cercare di trovare una possibile soluzione transattiva (cfr. provvedimento del 20.12.2018); depositato elaborato peritale dal CTU; convocato il CTU a chiarimenti (cfr. verbale dell'udienza del 26.6.2019); forniti i chiarimenti dal CTU e disposta – su decisione del Giudice – la "prosecuzione del già conferito incarico", assegnando al CTU "termine per portare a compimento il collaudo entro il 30 ottobre 2019", con rinvio al 13.11.2019 per "verificare l'esito" (cfr. verbale dell'udienza del 17.7.2019); fatta presente dal CTU l'assenza delle condizioni per poter effettuare il collaudo, il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni (cfr. verbale dell'udienza del 13.11.2019); disposto un rinvio dell'udienza di p.c. (cfr. provvedimento del 10.6.2020); assegnata la causa allo scrivente, essendo l'originario titolare del procedimento transitato ad altra Sezione di questo stesso Tribunale; fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. provvedimento del 9.9.2020); all'udienza del 19.1.2021 – precisate le conclusioni dai procuratori – la causa è stata posta in decisione, assegnando alle difese termini per il deposito delle comparse conclusionali (22.3.2021) e delle memorie di replica (12.4.2021).



Si premette che difese, eccezioni ed argomentazioni di parte saranno esaminate nei limiti necessari nell'economia della presente motivazione, facendo applicazione del principio "della ragione più liquida" (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11458 dell'11.5.2018).

Sopra sono state schematizzate le ragioni di opposizione fatte valere dalle parti odierne attrici; del pari, si è premesso che la società odierna convenuta ha chiesto, oltre alla conferma del d.i., pure la condanna delle controparti al pagamento del corrispettivo per opere non previste nel contratto del 26.7.2013 e – secondo la tesi sostenuta da F.Ili Riva Sas – eseguite per volere della committenza.

Detta domanda azionata in via riconvenzionale dalla società opposta non può essere accolta e ciò per un duplice ordine di motivi (autonomi tra di loro):

- i) il contratto di appalto del 26.7.2013 – cfr., in particolare, art. 2, punti 2.3 (ultimo paragrafo) e 2.5 – prevede che "qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti in merito a varianti o ad opere in economia e/o al loro corrispettivo, e non composta amichevolmente, verrà risolto in via esclusiva mediante un arbitrato rituale di diritto ...", cosicché l'inserimento nel testo contrattuale di specifica clausola compromissoria non consente di azionare in giudizio nella presente sede tale voce di credito;
- ii) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opposta (che riveste la posizione sostanziale di parte attrice) non può avanzare domande riconvenzionali, salvo il caso della cosiddetta "*reconventio reconventionis*" (cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 22754 del 4.10.2013), ipotesi che qui non si rinviene, perché se è vero che i signori SANGALLI-PAROLINI hanno formulato domande eccedenti la revoca del d.i. opposto, è del pari vero che la richiesta di pagamento delle varianti è del tutto scollegata dalle pretese *de quibus*, cosicché la domanda ora in esame non può essere qualificata in termini di "*reconventio reconventionis*"; né rileva il fatto che anche in sede di ricorso per ingiunzione di pagamento la società odierna convenuta avesse azionato anche il credito relativo ad opere/lavori extracontratto: infatti, avendo il Tribunale – con riferimento a detto profilo – rigettato la domanda di F.Ili Riva Sas (pacifico che il d.i. è stato emesso solo ed esclusivamente per il corrispettivo previsto in contratto), la pretesa qui azionata da parte opposta rappresenta una domanda riconvenzionale, con le conseguenze ora esposte circa le condizioni di proponibilità di essa ad iniziativa del soggetto che riveste la posizione di attore sostanziale.

Quanto al credito azionato in via monitoria ed ai profili di doglianza fatti valere in sede di opposizione dai signori SANGALLI-PAROLINI, questi ultimi hanno allegato l'omessa consegna da parte di F.Ili Riva Sas di tutta la documentazione necessaria per procedere al collaudo, ancora non effettuato alla data di introduzione del giudizio; difetto di consegna contestato dalla società opposta, la quale ha replicato di aver messo a disposizione della committenza i documenti *de quibus*, avendo riguardo a quelli di spettanza di F.Ili Riva Sas medesima (cfr. comparsa di costituzione, pagg. 2-3, punto n. 3; nonché docc. nn. 2 e 3 del fascicolo convenuto).

Il punto è stato oggetto della verifica tecnica demandata al CTU geom. Daniele VENTURI (ammessa dal precedente titolare del procedimento ed integralmente espletata prima che la causa venisse assegnata allo scrivente), al quale è stato appunto chiesto di chiarire << se la documentazione consegnata agli opposenti da "Fratelli Riva sas di Riva Mauro & C." è completa è sufficiente per procedere al collaudo contrattualmente previsto >> (cfr. verbale della udienza del 25.10.2018).



Espletate le operazioni peritali, il CTU – nella relazione del 6.5.2019 (in pari data depositata a PCT) – ha concluso nel senso della incompletezza della documentazione *de qua* e, quindi, della insufficienza di essa al fine di procedere al collaudo contrattualmente previsto (con riferimento sia a quello “provvisorio” [nell’elaborato del Geom. VENTURI lo si indica anche come “parziale”], sia a quello “definitivo”: al riguardo cfr. art. 20 del contratto d’appalto 26.7.2013).

In particolare, i termini del deficit di completezza della documentazione sono esposti alle pagg. 6 e 7 della relazione del CTU (da intendere qui trascritta), dal cui esame emerge trattarsi (anche) di documenti che avrebbe dovuto fornire l’impresa appaltatrice; inoltre, replicando alle osservazioni del CTP di parte convenuta opposta, il CTU ha chiarito – con argomenti efficaci e condivisi dallo scrivente – come il fatto che il Comune abbia concesso l’agibilità dello stabile non consenta né di ritenere espletato il collaudo di cui all’art. 20 del contratto 26.7.2013, né di ritenere acquisiti i documenti necessari ai fini dell’attività di verifica prevista dall’art. 20 cit. (cfr. pagg. 8 e 9 dell’elaborato del Geom. VENTURI).

Anche all’esito dei chiarimenti forniti all’udienza del 17.7.2019 (cfr. relativo verbale), il CTU ha confermato la sussistenza del deficit della documentazione alla volta del collaudo previsto nel contratto e ciò pure con riferimento a documenti ed attività di competenza di F.Ili Riva Sas (si pensi, per esempio, alla “rettifica” delle “tavole”, nonché al difetto di “timbro” e “firma” della “impresa”); senza che poi, almeno ai fini di questa decisione, abbia alcun rilievo né il fatto che “non si tratta di cose grosse o lunghe” (questo il tenore della verbalizzazione all’udienza del 17.7.2019 cit.), né le ragioni per le quali le parti hanno deciso di non avvalersi dell’attività demandata (dal precedente assegnatario del procedimento) al CTU – ad elaborato peritale già depositato agli atti di causa – alla volta di procurare il collaudo contrattuale nel corso del presente giudizio.

Ora, pacifico che il “collaudo” di cui all’art. 20 del contratto 26.7.2013 non è stato effettuato, non avendo la parte odierna convenuta consegnato ai signori SANGALLI-PAROLINI tutta la documentazione necessaria per espletarlo, la mancata esecuzione dell’attività *de qua* – al netto del discutibile atteggiamento tenuto dal collaudatore e dal direttore dei lavori (sotto tale profilo si rinvia alla lettura di quanto rappresentato dal CTU nella “istanza” del 12.9.2019 [in pari data depositata a PCT], nonché in occasione dell’udienza del 13.11.2019 [secondo le risultanze del relativo verbale]) – va imputata (anche) a responsabilità della società F.Ili Riva Sas.

L’art. 20.3, primo capoverso, prevede espressamente che in assenza di espletamento del collaudo definitivo l’opera – pure se presa in consegna dalla committenza – non può ritenersi accettata.

D’altro canto, anche la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire come, nell’appalto, altro sia la “consegna”, altro la “accettazione” dell’opera (cfr. Cass., Sez. 1, Sent. n. 19019 del 31.7.2017); senza che nel caso di specie neppure sia dato riscontrare elementi in base ai quali concludere nel senso della configurabilità di “accettazione tacita”, dato che – pur non volendo considerare ostativa l’espressa previsione negoziale (art. 20.3 cit.) – sin dall’esposizione dei fatti – come riferiti nello stesso ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. in particolare, pagg. 2 e ss., punti nn. 5 e ss.) – è da escludere in radice che nel comportamento dei signori SANGALLI-PAROLINI si possa rinvenire manifestazione (negoziale) di gradimento senza riserve dell’opera (cfr. Cass. n. 19019/2017 cit.; nonché Cass., Sez. 2, Sent. n. 10452 del 3.6.2020).



Va da sé che, attribuito l'omesso collaudo previsto nel contratto a responsabilità (anche) della società odierna convenuta, non è possibile ritenere assenti profili di imputabilità in capo a F.Ili Riva Sas quanto al mancato rilascio della polizza decennale postuma di cui all'art. 21.3.2 del contratto 26.7.2013; consegna della garanzia assicurativa alla quale, tra l'altro, sempre l'art. 21.3.2 collega "lo svincolo delle ritenute di garanzia di cui al precedente art. 11.2".

Daciò che si è sopra esposto, il difetto di accettazione (nel senso prima chiarito) dell'opera comporta l'inesigibilità del pagamento del prezzo azionato dalla società F.Ili Riva Sas in via monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto; d'altro canto, sia in assoluto, sia e tanto più in ragione delle specifiche previsioni contrattuali (cfr. art. 20 cit. ed art. 21.3.2 cit.), omessa dall'impresa appaltatrice la consegna di tutta la documentazione necessaria per il collaudo e, di conseguenza, non fornita la polizza assicurativa decennale (con annesso difetto di svincolo delle ritenute di garanzie previste nel contratto di appalto), l'eccezione di inesatto adempimento fatta valere dai signori SANGALLI-PAROLINI non appare assumere i caratteri di pretestuosità e radicale infondatezza delle riserve che, pur in difetto di accettazione senza riserve, consentono all'appaltatore di esigere il pagamento del prezzo (cfr. Cass., Sez.2, Sent. n. 23556 del 27.10.2020).

Ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, le ulteriori domande azionate dai signori SANGALLI-PAROLINI non possono trovare accoglimento e vanno rigettate.

Infatti,

- quanto ai danni lamentati per il ritardo nella consegna dell'opera fa assoluto difetto, sul piano dell'allegazione prima ancora che su quello della prova, la sussistenza di un pregiudizio risarcibile, dal momento che, da un lato, non è stato chiarito a cosa si riferisca la somma di €15.763,20 (reclamata per "maggiori oneri") e, d'altro lato, l'importo di €19.200,00, calcolato in base del valore locativo medio per ciascuna unità immobiliare, avrebbe dovuto collegarsi alla concreta possibilità di locare gli immobili, non sussistendo alcun automatismo, né essendo configurabile un danno *in re ipsa*;
- circa la richiesta di condanna della controparte "a consegnare quanto necessario per il collaudo parziale e definitivo dell'opera, nonché la polizza decennale", si rileva che i documenti funzionali al collaudo sono indicati in maniera del tutto generica (laddove, gli oppositori avrebbero dovuto specificare la documentazione oggetto della domanda) e che la consegna della polizza assicurativa – per espressa previsione negoziale (cfr. art. 21.3.2 cit.) – esige il "collaudo definitivo positivamente effettuato" (condizione qui pacificamente non integrata);
- con riferimento alla richiesta di determinazione del minore valore dell'opera ricollegabile agli inadempimenti imputabili all'impresa appaltatrice, si osserva come, da un lato, l'inesigibilità del credito azionato da quest'ultima in via monitoria (con conseguente revoca del d.i. opposto) comporti l'assorbimento di detta domanda, dall'altro lato e comunque, come faccia assoluto difetto, anche qui sul piano dell'allegazione prima ancora che sotto il profilo della prova, una prospettazione (debitamente argomentata) diretta a sostenere che la somma già versata alla parte odierna sia superiore al valore delle opere pacificamente eseguite dalla società F.Ili Riva Sas nell'ambito del rapporto di appalto intercorso tra le parti.



Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, visto l'esito complessivo del giudizio (accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo, ma con rigetto di ogni altra domanda promossa dai signori SANGALLI-PAROLINI, si riscontra nel caso di specie una situazione di sostanziale reciproca soccombenza tra le parti, tale da comportare – ex art. 92, comma 2, c.p.c. – l'integrale compensazione di dette spese.

Per la stessa ragione sopra indicata, nonché tenendo conto del comportamento delle parti (e dei tecnici da queste incaricati) nel corso delle operazioni peritali, le spese di CTU – liquidate a favore del Geom. Daniele VENTURI per gli importi di cui ai provvedimenti emessi in corso di causa dall'originario assegnatario del procedimento – vengono definitivamente posti per metà a carico dei signori SANGALLI-PAROLINI e per la restante metà a carico della società F.Ili Riva Sas.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

P. Q. M.

Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,

- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta – nei termini e per i motivi indicati in sentenza – ogni altra domanda azionata dalle parti nei rispettivi atti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti;
- pone definitivamente le spese di CTU – per gli importi già liquidati a favore del Geom. Daniele VENTURI come da provvedimenti emessi in corso di causa dall'originario assegnatario del procedimento – per metà a carico dei signori SANGALLI-PAROLINI e per la restante metà a carico della società F.Ili Riva Sas.

Sentenza esecutiva.

Monza, 12 luglio 2021

il Giudice
Nicola GRECO

Arbitrato in Italia

